



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 19 settembre 2024**

Oggetto	Disegno di legge: "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi"
Proponente	Presidente della Regione, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Assessore della difesa dell'ambiente, Assessore dell'Industria
Testo analizzato del 18 settembre 2024	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce disposizioni innovative in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Considerato che l'indicazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie è contenuta negli allegati tecnici (per il breve tempo messo a disposizione non esaminati) non è possibile verificare la rispondenza ai principi e criteri previsti dalla normativa statale, che peraltro assumono carattere essenzialmente tecnico scientifico e non potrebbero comunque trovare spazio nell'analisi tecnico normativa.

La previsione di cui all'**art. 1, comma 2** per cui lo schema di disegno di legge, *"si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di autorizzazione, ovvero autorizzati, che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi"* e di cui al **comma 4**, per cui il divieto di realizzazione nelle aree idonee *"si applica anche agli impianti FER la cui procedura autorizzativa è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi"*, potrebbe essere oggetto del medesimo rilievo sollevato dal Governo, con riferimento alla legge regionale n. 5 del 2024, nel quale si è affermato che *"Il riferimento, poi, a "procedimenti di*



autorizzazione già in corso” è talmente ampio da non poter escludere l'applicazione del divieto anche a quei casi in cui il procedimento di autorizzazione è giunto a un grado di maturazione tale da aver ingenerato l'aspettativa a una definizione favorevole del procedimento stesso. Ciò tanto più se si considera che il legislatore nazionale, al fine di rispondere alle indicazioni del legislatore unionale, è tenuto, in via generale, a favorire le iniziative economiche tendenti alla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, promuovendo e garantendo agli investitori condizioni di investimento stabili, equilibrate, favorevoli e trasparenti. Risulta, dunque, illegittimo ed irragionevole (alla luce dell'art. 3 Cost.), anche in virtù dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, l'applicazione di detto divieto, stabilito dall'articolo 3, comma 2, anche agli impianti già autorizzati o le cui procedure siano già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge de qua, trattandosi di procedure avviate nel rispetto di un dato contesto normativo vigente al momento dell'avvio del procedimento autorizzativo. Prevedere che, una volta avviato il procedimento di autorizzazione, l'impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa essere più realizzato, determina un indubbio danno a carico dell'operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti (ciò si pone anche in violazione dell'art. 41 Cost.), peraltro, trascurando le attività amministrative eventualmente già svolte dalle autorità competenti, a scapito del principio costituzionalmente rilevante del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).”

Si richiamano, inoltre, le statuizioni in materia, sui medesimi profili, espresse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2023.

Si evidenzia che, ad ogni buon fine, la Regione Sardegna può far valere la clausola di salvaguardia di cui al decreto ministeriale sulle aree idonee 21 giugno 2024, che all'art. 9, comma 1, prevede “1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

È pendente di fronte alla Corte costituzionale il ricorso del Governo sulla legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali).

1.4 – Ulteriori considerazioni

Si consideri che, per il breve tempo concesso per l'esame dello schema di disegno di legge, sono stati analizzati solo gli aspetti formali e essenziali del testo.

Per il breve periodo di tempo messo a disposizione, non sono stati esaminati gli allegati, la cui valutazione è peraltro di natura tecnica.

L'esame della norma finanziaria e le valutazioni sulla copertura finanziaria sono rimessa alla struttura regionale competente per materia.



Si prende atto (in quanto non è possibile verificarlo direttamente) di quanto affermato all'**art. 1, comma 1, lettera c)**, relativamente al rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione Autonoma della Sardegna.

Fatto salvo quanto indicato nella sezione 1.2, è necessario che la previsione dell'**art. 1, comma 2**, "*Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione*" vada correttamente interpretato nei termini che il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, e che sia lasciato un margine di discrezionalità all'amministrazione in sede attuativa. Si valuti se precisare il dato letterale o specificare tale aspetto nella relazione illustrativa.

All'**art. 3, comma 6, 7, e 8**, si prevedono degli obblighi per i soggetti presentano istanza di realizzazione degli impianti FER (presentazione di polizza fideiussoria, versamento del costo di dimissione e ripristino). Si suggerisce di verificare che tali obblighi non determinino una disparità di trattamento rispetto ai procedimenti presentati in altre parti del territorio nazionale e se sia possibile, altresì, rinviare tali aspetti alla disciplina attuativa, al fine di evitare rilievi governativi.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Relativamente al rispetto della normativa dell'Unione europea, si rimanda a quanto indicato nella parte I della presente relazione.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetti di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

All'**art. 1, comma 3**, è presente un ampio rinvio a definizioni previste da altri testi normativi, nonché l'indicazione di ulteriori definizioni direttamente nel testo dello schema di disegno di legge. Considerato che le definizioni dovrebbero trovare applicazione negli allegati (per il breve periodo di tempo messo a disposizione non esaminati) e stante l'urgenza rappresentata, si suggerisce di



verificare la necessità (anche per evitare duplicazioni di definizioni potenzialmente contraddittorie) di tutte le definizioni in sede di esame in Consiglio regionale.

All'**art. 1, comma 10**, va verificato se il concetto di "area degradata" trova riscontro nelle definizioni di cui al comma 3, altrimenti andrebbero aggiunto.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

Per eventuali correzioni dei riferimenti normativi, si rimanda alla sezione "testo alternativo".

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Si verifichi che l'abrogazione del comma 1 dell'art. 17 bis della legge regionale n. 12 del 1994, sia effettivamente giustificata dalla sua incompatibilità con la disciplina vigente relativa al procedimento di installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili.

Ad ogni buon fine, l'abrogazione è stata spostata in un apposito articolo. Si veda la sezione "testo alternativo".

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base

Nel **titolo** appare opportuno indicare le disposizioni normative statali di cui si sta dando attuazione (si veda la sezione "testo alternativo").

All'**art. 1, comma 1, lettera c)**, si valuti se utilizzare la dizione della normativa statale "in sede di pianificazione territoriale", invece che la formula utilizzata "nonché la loro programmazione territoriale".

All'**art. 3, comma 6** non è chiaro il rapporto tra polizza fideiussoria per lo smaltimento dell'impianto e versamento del costo di smaltimento su un conto vincolato dalla Regione. Andrebbe rivisto l'intero comma, in quanto non è neanche chiaro come si relaziona il contenuto molteplice delle polizze fideiussorie e i relativi costi della polizza che comprende: 1) responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto; 2) garanzia della corretta dismissione dell'impianto e contestuale ripristino dei luoghi.

Per ulteriori suggerimenti di tecnica legislativa, si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione **in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024** e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

Art. 1

Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili **in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024**

1. La presente legge, al fine di individuare sul territorio della Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili:
 - a) detta disposizioni urgenti ~~ai sensi~~ **in attuazione** dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 **(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)** e in conformità ~~a quanto previsto ai principi e ai criteri stabiliti~~ dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ~~del~~ 21 giugno 2024, ~~recante:~~ (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ~~del~~ 2 luglio 2024, n. 153;
 - b) favorisce la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto ~~delle disposizioni di cui dell'articolo 9, primo e secondo e terzo comma periodo, della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui dell'articolo 3, primo comma, lettere m) e n), articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante:~~ "(Statuto Speciale della Regione Sardegna) e ~~delle disposizioni di cui al~~ **dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica del** 22 maggio 1975, n. 480 **(Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna)**, nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio;



- c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabile, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi ~~comunitari~~ **previsti dalla normativa dell'Unione europea** in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da raggiungere all'anno 2030 per la Regione ~~Autonoma della Sardegna~~;
- d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto ~~ministeriale~~ **del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 21 giugno 2024** di cui alla lettera a), nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ~~ivi~~ incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ~~ivi~~ comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di autorizzazione, oppure autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica ~~alle acque territoriali~~ **al mare territoriale** e alla zona di mare contigua, ai sensi Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.
3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, al decreto legislativo ~~8 novembre 2021, n. 199~~ **n. 199 del 2021**, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (**Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia**), al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (**Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE**), nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, si applicano le seguenti definizioni:
- a) impianti fotovoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;



- b) impianti fotovoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
- c) impianti fotovoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
- d) impianti termodinamici di piccola taglia: gli impianti termodinamici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
- e) impianti termodinamici di media taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
- f) impianti termodinamici di grande taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 10 MW;
- g) impianti agrivoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
- h) impianti agrivoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
- i) impianti agrivoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
- j) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1) altezza del mozzo inferiore o uguale a 15 metri;
 - 2) diametro del rotore inferiore o uguale a 10 metri;
- k) impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1) altezza del mozzo superiore a 15 metri e inferiore o uguale a 70 metri;
 - 2) diametro del rotore superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 55 metri;
- l) impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1) altezza del mozzo superiore a 70 metri;
 - 2) diametro del rotore superiore a 55 metri;
- m) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccole dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza inferiore o uguale a 200 kW;
- n) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di medie dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1Mw;
- o) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 1Mw;
- p) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza inferiore o uguale a 100 kW;



- q) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con una potenza superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 1000 kW;
- r) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza superiore o uguale a 1000 kW;
- s) impianti geotermoelettrici di piccola taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi;
- t) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi;
- u) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi.
4. È vietata la realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti ricadenti nelle ~~rispettive~~ aree non idonee ~~così come~~ individuate negli allegati A, B, C, D, ed E. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti FER la cui procedura autorizzativa è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non è ~~può essere~~ dato corso alle istanze di autorizzazione ~~che, pur~~ presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, **che risultino sono** in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.
5. Sono aree idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei vincoli generali di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica ambientale, tecnica relativi all'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.
6. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. **Se** un progetto di impianto ricade su un sito ricompreso sia nelle aree ordinarie sia nelle aree non idonee, prevale il criterio di inidoneità fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto **n. 199 del 2021** La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato H.
7. **Se** un progetto di impianto ricade su un sito ricompreso sia nelle aree idonee di cui all'allegato F, sia nelle aree non idonee di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità, fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili



- finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199
8. Gli interventi di revamping o repowering relativi ad impianti realizzati nelle aree non idonee in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi solo **quando** non comportano un aumento della superficie occupata, **oppure**, nel caso di impianti eolici, **quando non comportano** un aumento dell'altezza del singolo aerogeneratore.
 9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 391 del 11 ottobre 2001, quelle ricadenti all'interno dei cono di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, ~~ivi~~ inclusi quelli di cui all'art 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**) e quelli di cui all'articolo, 17, comma 3, lettera a) del Piano Paesaggistico Regionale, nonché le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente, ~~ivi~~ incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali.
 10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ~~ivi~~ inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, **di elettrodotti, necessari** al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali, industriali, **oppure** le aree degradate non oggetto di programmi di riqualificazione. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, industriali e degradate oggetto degli interventi.
 11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ~~ivi~~ inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle di cui al paragrafo 3 dell'allegato C

Art. 2

Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche

1. E' istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17, programma 01, titolo 2), per la concessione



di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da:

- a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti presso le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella loro disponibilità.
 - b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da realizzare presso i manufatti edili nella loro disponibilità, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale;
 - c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ~~ammesse~~ **riconosciute** dalla **legislazione vigente legge**;
 - d) comuni, **unione di comuni, province, città metropolitane** per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
 - e) altri enti pubblici regionali e territoriali per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
2. Gli incentivi **previsti al comma 1** sono concessi **mediante procedura valutativa con bando pubblico** ~~procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare~~ **approvato** con deliberazione della Giunta regionale, ~~la quale~~ **che** definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Art. 3

Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di
impianti di produzione di fonti rinnovabili e garanzie di esecuzione e bonifica

1. **I comuni**, possono **presentare** istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno **di aree** individuate come non idonee ai sensi della presente legge ~~quand'anche implichere~~ **sono necessarie** variazioni degli strumenti urbanistici.
2. **All'istanza di cui al comma 1, sono allegati:**
 - a) **uno studio di fattibilità che identifica e valuta le alternative progettuali oppure il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), se non sono disponibili progettazioni di maggiore dettaglio**;
 - b) **la relazione generale che motiva la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti**



rinnovabili e di contenimento dei costi energetici.

~~deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifica e valuta le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), se non sono disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una Relazione generale, che motiva la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici.~~

3. **La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è autorizzata con deliberazione dal consiglio comunale, previo processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", che coinvolge le popolazioni dei comuni il cui territorio è interessato dall'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del dibattito pubblico, le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché criteri di istruttoria e valutazione delle istanze medesime in conformità alla normativa vigente.**
4. L'istanza di cui al comma 1 è **presentata** all'assessorato **regionale competente in materia di urbanistica** degli ~~Enti Locali, Finanze e Urbanistica~~. Sull'istanza delibera la Giunta regionale, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 3. In caso di perfezionamento dell'intesa, l'intervento è assoggettato al regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie.
5. ~~I soggetti~~ **Coloro** che presentano istanza di realizzazione degli impianti FER, ~~ivi~~ inclusi gli impianti di accumulo, **presentano** prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento dell'impianto medesimo. In caso di esecuzione parziale dell'impianto o di mancata rimozione delle opere, la polizza è incamerata dalla **Regione Sardegna oppure** dall'ente preposto per le opere di bonifica.
6. Previo rilascio del provvedimento autorizzativo, il soggetto titolare dell'impianto **presenta** una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell'impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto. Gli effetti del provvedimento autorizzatorio sono subordinati all'attivazione della polizza fideiussoria di cui al **primo** periodo. La medesima polizza fideiussoria è rilasciata a garanzia della corretta dismissione dell'impianto e contestuale ripristino dei luoghi. Ogni tre anni l'importo posto a garanzia della dismissione e ripristino è aggiornato secondo la variazione dei prezzi presenti nel relativo progetto di dismissione e smaltimento. ~~L'ammontare finanziario pari al~~ Il costo di dismissione e ripristino, come risultante dal piano economico e finanziario, è versato annualmente su un conto vincolato della Regione Sardegna. L'importo della polizza fideiussoria posta a garanzia dello smaltimento dell'impianto, ivi incluse le opere di connessione, può essere ridotto in misura pari all'ammontare dell'importo versato sul conto vincolato della Regione Sardegna.
7. Le polizze sono rilasciate ~~dai soggetti controllati dall'IVAS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle legge in materia~~



creditizia e Bancaria”, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 2015 n. 53, secondo quanto disposto dalla circolare n. 288 del 03/4/2015. **dagli istituti vigilati dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle legge in materia creditizia e Bancaria), e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015 n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130), secondo quanto disposto dalla circolare della Banca d’Italia 3 aprile 2015, n. 288 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).**

8. Le polizze **sono escutibili** entro **quindici** giorni a prima richiesta **con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale**, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile,. Ai fini dell’escussione della polizza, il fideiussore non **può** subordinare il pagamento alla ~~fornitura di~~ **esibizione della** documentazione comprovante l’inadempimento del soggetto assicurato. Il fideiussore **può** essere liberato solo con espressa dichiarazione del soggetto garantito. Non ~~potrà essere esercitato~~ **trova applicazione** l’istituto del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio della dichiarazione liberatoria il soggetto obbligato **può** rivolgersi al giudice competente per territorio.
9. Entro **centoventi** giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell’Agenzia regionale dell’energia per l’esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell’ambito dell’Agenzia di cui al presente comma è istituito l’Osservatorio regionale per l’energia, ~~quale strumento~~ **con funzioni** di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.
10. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l’aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini **di cui al primo periodo**, la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).
11. ~~La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, è abrogata.~~
12. ~~All’articolo 17-bis, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, il comma 1 è abrogato.~~



Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 e 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede, quanto all'annualità 2025 mediante pari destinazione delle risorse già autorizzate, per le medesime finalità, con l'articolo 15, commi 1 e 2 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (**Legge di stabilità 2023**) e **successive modifiche e integrazioni**. (missione 17, programma 2, titolo 2), di cui euro 30.000.000 disponibili sul PR FESR 2021-2027, priorità 3, ed euro 20.000.000 disponibili ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (**Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie**), per l'anno 2026 mediante pari destinazione delle risorse iscritte in conto della missione 20, programma 3, titolo 1. A decorrere dall'anno 2027 e fino al 2030 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'**articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione**.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).